

DURC.

In relazione ai quesiti prospettati da diverse Casse Edili e avendo riguardo ai criteri relativi al durc contenuti nelle note delibere del Comitato della bilateralità, la scrivente Commissione precisa quanto segue:

1. Nei lavori privati, il durc deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l'esecuzione del lavoro.

È chiaro pertanto che il durc deve essere prodotto anche per ogni singola impresa subappaltatrice (o di fornitura con posa in opera o nolo a caldo) e presentato prima che ciascuna impresa subappaltatrice inizi la propria attività o fase lavorativa, all'interno del cantiere.

La sanzione in caso di inadempienza è quella disposta dal decreto n. 251/04, cioè la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire o dia).

Si ricorda che nei lavori privati il durc è necessario prima dell'inizio dei lavori, ma non per eventuali pagamenti intermedi o a conclusione del lavoro (salvo quanto previsto da talune legislazioni regionali).

2. Nelle opere pubbliche il durc si accompagna a tutte le fasi dell'attività delle imprese.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione di regolarità dell'impresa, salvo leggi regionali che prevedono il durc anche per la partecipazione alla gara (Regione Sicilia).

Con riferimento all'autodichiarazione, peraltro può essere necessaria una conferma delle regolarità tramite durc (per l'impresa aggiudicataria, per le imprese sorteggiate e così via). Da tener presente che il durc deve essere prodotto anche per le imprese subappaltatrici.

Non si può prescindere dal durc per la stipula del contratto e per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per gli stati finali.

3. Salvo che per i pagamenti dei SAL e degli stati finali delle opere pubbliche, il durc riguarda la posizione di regolarità dell'impresa verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale.

È cioè sufficiente che l'impresa che lavori sul territorio di più Casse sia irregolare anche presso una sola di tutte le Casse Edili interessate, perché l'impresa stessa sia dichiarata irregolare, da ciò derivando l'impossibilità di eseguire lavori privati o di partecipare a gare di opere pubbliche.

Al fine di verificare la posizione dell'impresa su tutto il territorio nazionale è stata, come è noto, costituita la BNI. In tale modo non solo per Inps e Inail, ma anche per le Casse Edili, la regolarità è valutata sull'intero territorio nazionale.

4. Per i pagamenti relativi ai lavori pubblici, è competente al rilascio del durc unicamente la Cassa Edile del territorio di esecuzione dei lavori. In sostanza rileva unicamente la regolarità presso la Cassa Edile di tale territorio, mentre non rilevano le eventuali inadempienze presso altre Casse Edili, salvo il caso che sul territorio stesso lavorino operai in trasferta iscritti presso la Cassa Edile di provenienza.

Quanto sopra detto vale sia con riguardo all'impresa aggiudicataria dell'appalto che verso le eventuali subappaltatrici.

5. La Cassa del luogo dei lavori deve rilasciare il durc anche per l'impresa subappaltatrice. La stessa Cassa rilascia il durc anche per l'impresa subappaltatrice che, alle condizioni previste dall'art. 22 dalla normativa contrattuale relativa, abbia versato alla Cassa Edile di provenienza i contributi per i lavoratori in trasferta. In questo caso la Cassa del luogo dei lavori emette il durc sulla base della documentazione presentata dall'impresa o dalla Cassa Edile di provenienza.

Si sottolinea anche che l'eventuale irregolarità dell'impresa subappaltatrice può essere sanata attraverso l'intervento solidaristico dell'impresa aggiudicataria, che deve provvedere a versare gli accantonamenti ed i contributi dovuti dall'impresa subappaltatrice per gli operai occupati dalla stessa nel cantiere interessato.

Ciò consente alla Cassa Edile di emettere un durc positivo anche per l'impresa subappaltatrice, ai fini del pagamento del SAL o dello stato finale, ferma restando la posizione di irregolarità dell'impresa subappaltatrice per ogni altra tipologia di durc. Quanto sopra considerato vale ovviamente nell'ipotesi di irregolarità verificatasi nel corso dell'esecuzione del subappalto.

Nel caso infatti di irregolarità dell'impresa subappaltatrice antecedente l'intervento in cantiere, la situazione sarebbe evidenziata da un durc negativo, con la conseguenza che la medesima impresa subappaltatrice non risulterebbe abilitata a iniziare il proprio lavoro.